



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

06-01-05 - Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentare

Oggetto: **Determinazione n. 438/9734 del 12.4.2024 - Colture: Lattughino, valerianella, rucola, spinacio, bietola, incluse baby leaf - Approvazione deroga al disciplinare di produzione integrata per l'anno 2024 del prodotto fitosanitario Zoxium 240 contenente la sostanza attiva Zoxamide.**

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 99/13962 del 29 luglio 2024 con il quale, ai sensi dell'art. 28, comma 7 Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, la dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu è stata nominata Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale;

VISTO l'articolo 6 bis "Conflitto di interessi" della Legge n. 241/1990 nonché l'articolo 14 "Disposizioni particolari per i dirigenti" del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli enti, delle agenzie e delle società partecipate" approvato con DGR n.3/7 del 31/01/2014 nel merito dei quali si dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi;

VISTA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

la Determinazione del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 438/9734 del 12.4.2024 con la quale sono stati approvati i disciplinari di produzione integrata per l'anno 2024;

VISTA

la richiesta dell'UNAPROA - Unione Nazionale Tra Le Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli Agrumari e di Frutta in Guscio, acquisita con PEC - Prot.n. 21921 del 30 Agosto 2024 con la quale è richiesto l'utilizzo del prodotto fitosanitario Zoxium 240 SC sulle colture di Lattughino, valerianella, rucola, spinacio, bietola, incluse baby leaf (pieno campo e serra) contenente la sostanza attiva Zoxamide, contro Peronospora per un periodo di 120 giorni dal 01.09.2024 al 29.12.2024;

VISTO

il Decreto Dirigenziale del 29 Luglio 2024 di autorizzazione eccezionale del prodotto fitosanitario Zoxium 240 SC contenente la sostanza attiva Zoxamide per il controllo della peronospora in regime di produzione integrata su lattughino, valerianella, rucola, spinacio, bietola, incluse baby leaf in pieno campo e serra per un periodo di 120 giorni dal 01.09.2024 al 29.12.2024;

RILEVATO

che l'alternanza con le sostanze attive previste nel DPI Regionale consentirebbe una migliore gestione dell'insorgenza di fenomeni di resistenza, coerentemente con i principi della difesa integrata;

RITENUTO

opportuno accogliere la richiesta che comunque rispetta il metodo di coltivazione della produzione integrata;

DETERMINA

ART.1

Si autorizza, in deroga a quanto stabilito nelle specifiche schede di difesa dei disciplinari di produzione integrata, N. 2 trattamenti del prodotto fitosanitario Zoxium 240 SC contenente la s.a. Zoxamide per il diserbo su lattughino, valerianella, rucola,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

spinacio, bietola, incluse baby leaf in pieno campo e serra per un periodo di 120 giorni dal 01.09.2024 al 29.12.2024 e per affrontare l'avversità Peronospora con l'alternanza di principi attivi diversi secondo la buona prassi della Produzione integrata.

ART.2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda l'intero territorio regionale, ha validità temporanea ed è obbligatorio il rispetto scrupoloso dell'etichetta del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

ART.3

La presente determinazione è trasmessa all'Assessore ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998, al Direttore Generale e sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio
Maria Giuseppina Cireddu